

Repubblica di San Marino, addi 7 MARZO 2024

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

TRA

Il Tribunale della Repubblica di San Marino

E

L'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino

PREMESSO

Dal punto di vista normativo, opera quale principio generale la regola della gratuità dell'ufficio tutelare, come previsto dall'art. 12 della legge 5 giugno 2015 n° 81, fermo restando che, in via privilegiata, permangono i parametri indicati da detta legge all'art. 8 ai fini della scelta dell'amministrazione di sostegno.

L'art.12 prevede la possibilità che venga riconosciuta all'amministratore di sostegno un'equa indennità.

Da qui, fermo restando che l'incarico è essenzialmente gratuito e che detta gratuità, per l'amministrazione di sostegno, è conforme allo spirito che anima la legge 81/2015, ossia all'intento di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione dei soggetti deboli, avuto riguardo alle loro fragilità, la medesima legge consente di riconoscere all'amministratore di sostegno un'equa indennità a gratificazione dell'impegno profuso in favore del tutelato/amministrato.

La legge parla di indennità "equa", escludendone pertanto la natura di un corrispettivo vero e proprio, quantificabile sulla base delle tariffe professionali vigenti, quanto piuttosto riconducendolo nell'alveo di una corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo, sottratto ad altre attività da parte del professionista, ove debitamente documentate, con riferimento alla cura della persona dell'amministrato e dei suoi interessi patrimoniali.

L'indennità, pertanto, non deve essere minima ma giusta, commisurata e proporzionata all'attività svolta dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

La legge ha indicato, quali parametri per la liquidazione del predetto indennizzo, l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione:

1. il criterio dell'entità del patrimonio ha natura oggettiva poiché, in ottemperanza all'obbligo di rendicontazione, il Commissario della Legge viene reso edotto dell'entità dei beni del beneficiario;
2. il criterio della difficoltà dell'amministrazione è rimesso al prudente

apprezzamento del Commissario della Legge che, prendendo le mosse dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di carattere non esclusivamente patrimoniale.

La parti intendono trasfondere tali criteri in Tabelle, calcolando le percentuali sulla base dell'entità del patrimonio e gli aumenti in percentuale sulla percentuale base a seconda delle difficoltà della gestione.

I vantaggi di una simile operazione sono numerosi:

- in primo luogo i soggetti tutelati o amministrati avranno la garanzia che il loro patrimonio andrà a soddisfare la liquidazione dell'indennità in favore del loro tutore o amministratore di sostegno sulla base di criteri lineari e coerenti, frutto di attenta analisi da parte del Commissario della Legge;
- in secondo luogo, il Commissario della Legge avrà un punto di riferimento fermo cui appellarsi in sede di liquidazione dell'indennità;
- infine, anche gli amministratori di sostegno avranno la certezza di vedersi riconosciuta una gratificazione equa e commisurata oggettivamente al patrimonio amministrato, e alle specifiche difficoltà dell'amministrazione anche sul versante della cura della persona.

Appare, pertanto, opportuno l'elaborazione di una tabella per la liquidazione dell'equa indennità sulla base dei criteri che seguono.

Patrimonio liquido. Il calcolo dell'indennità viene elaborato secondo le tabelle sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato (compresi investimenti in titoli o polizze e canoni di locazione).

Nell'individuazione dello scaglione di riferimento, il Commissario della Legge valuterà il flusso delle entrate annuo in rapporto alle uscite, ovvero se trattasi di patrimonio statico o dinamico.

Il calcolo elaborato sul patrimonio liquido rappresenterà la base per la liquidazione.

La complessità dell'attività. Calcolata la somma base, spetta alla scelta discrezionale del Commissario della Legge aumentare la medesima sino alla metà in considerazione dell'esistenza di patrimonio immobiliare, della manutenzione e gestione dello stesso, delle attività di carattere straordinario (es. vendita/acquisto di beni immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziale e stragiudiziale) nonché della gestione in situazioni di alta conflittualità familiare.

Ai fini dell'aumento della somma base, il Commissario della Legge terrà conto anche di difficoltà inerenti la cura della persona (es. particolari terapie sanitarie o ricoveri ospedalieri, sistemazione o acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare in situazioni di emarginazione), nonché nei casi in cui l'operato dell'amministratore ha prodotto un incremento del patrimonio del beneficiario.

A tal fine l'amministratore/tutore si impegna a documentare debitamente in ogni relazione e/o rendicontazione trasmessa al Commissario della Legge le attività compiute nella gestione degli interessi dell'amministrato.

In caso di situazione di liquidità inferiore ad € 5.000,00, non è prevista alcuna liquidazione.

Verranno in ogni caso rimborsate le spese anticipate dall'amministratore, ove documentate, ove il patrimonio dell'amministrato lo consenta.

A tal fine il Dirigente del Tribunale di San Marino ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai Della Repubblica di San Marino approvano le seguenti tabelle per la liquidazione dell'indennità degli amministratori di sostegno, da applicare secondo il criterio progressivo per scaglioni.

Compendio patrimoniale Mobiliare (da intendersi come patrimonio disponibile o investito al momento della richiesta di liquidazione dell'indennità)	Percentuale indennità	Variazione in aumento in considerazione del patrimonio immobiliare, della gestione di esso, e delle difficoltà in genere
Fino a € 5.000,00	Solo rimborso spese documentate	Nessuna
Da € 5.001,00 a € 20.000,00	Compenso fisso pari ad € 500,00	Fino a+ 30%
Da € 20.001,00 a € 50.000,00	Compenso fisso pari ad € 1.000,00	Fino a+ 30%
Da € 50.001,00 a € 100.000,00	2%	Fino a+ 30%
Da € 100.001,00 a € 300.000,00	1,5%	Fino a+ 30%
Da € 300.001,00 a € 500.000,00	1,2%	Fino a+ 30%
Da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	1 %	Fino a+ 30%
Oltre € 1.000.001,00	0,50%	Fino a+ 30%

L'amministratore di sostegno avrà sempre diritto al rimborso delle spese documentate.

A titolo esemplificativo, quindi, su un patrimonio di € 60.000,00 il compenso verrà così di seguito calcolato:

Fino a € 20.000,00	€ 500,00
Da € 20.000,01 a € 50.000,00	€ 1.000,00
Da € 50.000,01 a € 60.000,00	2%

Per delle indennità complessive pari ad € 1.700,00.

L'istanza dovrà essere presentata con cadenza annuale contestualmente al deposito del rendiconto e della gestione

La mancata richiesta per un anno non dà diritto automaticamente, per l'anno successivo, a una richiesta raddoppiata.


In ogni caso, resta nel prudente apprezzamento del Commissario della Legge di discostarsi dai valori previsti dalla suindicata tabella valorizzando le peculiarità specifiche dell'amministrazione, con adeguata motivazione al riguardo.

Del pari resta inteso che la carica di Amministratore di sostegno sia incompatibile con l'attività notarile o legale a favore del Beneficiario.

L'Ordine degli Avvocati e Notai terrà un elenco dei propri iscritti disponibili ad accettare la carica di Amministratore di Sostegno e provvederà ad inviare la relativa lista, con cadenza annuale, al Tribunale di San Marino.

Il Commissario della Legge, ove non sia possibile nominare l'amministratore di sostegno seguendo i criteri indicati dall'art.8 della legge n.81/2015, provvederà all'individuazione e alla nomina dell'Amministratore di Sostegno sulla base dei nominativi inseriti nell'elenco, secondo il principio di equilibrata rotazione degli incarichi, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la complessità anche sotto il profilo della consistenza patrimoniale dell'amministrato, degli incarichi affidati a ciascun iscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
AVVOCATI E NOTAI



IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE

